

Edizione di martedì 27 gennaio 2015

DICHIARAZIONI

[Dichiarazione precompilata e responsabilità del professionista](#)

di Giovanni Valcarenghi

RISCOSSIONE

[Nuovi ravvedimenti, "incroci" da gestire](#)

di Maurizio Tozzi

AGEVOLAZIONI

[Bonus mobili fino al 31 dicembre 2015](#)

di Luca Mambrin

BILANCIO

[Assirevi pubblica le liste di controllo per le note ai bilanci las](#)

di Fabio Landuzzi

CRISI D'IMPRESA

[Prenotazione degli istituti negoziali e concordato in bianco](#)

di Fabio Battaglia

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Windows 10, le ultime novità da Microsoft](#)

di Teamsystem.com

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata e responsabilità del professionista

di Giovanni Valcarenghi

L'asse portante dell'intero meccanismo della dichiarazione precompilata è costituito sui seguenti punti:

1. **ampliamento delle informazioni da trasmettere** all'Anagrafe tributaria (si veda il [precedente intervento sull'invio telematico delle certificazioni, pubblicato il 20/01/2015](#));
2. **messa a disposizione** del contribuente, previa elaborazione e "assemblamento" dei dati, di una **dichiarazione** (obbligatoriamente incompleta, nella prima fase triennale di sperimentazione);
3. **possibilità del contribuente di accettare il modello** così come proposto, piuttosto che di proporre delle modifiche o delle integrazioni al contenuto (che, per la stessa motivazione di cui al punto precedente, sembrano quasi necessarie, tranne per chi avesse pochi o nulli oneri e spese – diversi dai pochi già intercettati dal sistema nella prima fase di avvio – da far valere in deduzione o detrazione).

Proprio il terzo punto impone una seria riflessione, poiché l'intervento in **modifica / integrazione, potrà essere effettuato**:

- **direttamente dal contribuente** in proprio, **oppure** per il **tramite del sostituto di imposta** che presta assistenza fiscale;
- per il tramite di un **CAF o** di un **professionista** abilitato.

Proprio su questo tema si è soffermata la Direttrice dell'Agenzia dott.ssa Orlandi, lo scorso 15 gennaio, in sede di audizione presso la Commissione di Vigilanza sull'anagrafe tributaria, anche in risposta alle perplessità manifestate dai rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in merito a possibili censure di incostituzionalità (Art. 53) della disposizione.

Nel primo caso, di scarso interesse per il mondo professionale, non ci sono problemi di sorta; infatti, l'art. 5 del D.Lgs .n. 175/2014:

- **esclude il controllo formale** a carico del contribuente per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate, **nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata senza modifiche** (resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni);
- **prevede il controllo su tutti i dati** indicati nella dichiarazione, **se la medesima contiene**

modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Nel secondo caso, invece, scatta la complicazione della responsabilità: infatti, **salvo alcuni casi di esimente, il professionista che interviene nella fase di modifica / integrazione (apponendo il visto di conformità)** subisce contraccolpi non indifferenti, potendo essere chiamato a **rispondere in proprio delle maggiori imposte e delle sanzioni** contestate dall'Agenzia.

Innanzitutto, a prescindere dall'esistenza di modifiche:

- il controllo formale si effettua nei riguardi dell'intermediario che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri forniti da soggetti terzi e indicati nella dichiarazione precompilata; ciò significa che **l'esclusione del controllo formale nei confronti del contribuente comporta l'esonero dal pagamento delle somme che allo stesso contribuente sarebbero state chieste a seguito del controllo formale** della dichiarazione sui dati oggetto del visto di conformità (art. 6, del D. Lgs. n. 175/2014).
- mentre, **nei riguardi del contribuente, permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

L'apposizione del visto di conformità comporta la verifica di corrispondenza formale:

- delle ritenute,
- dei versamenti,
- delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione,
- dei crediti d'imposta,
- delle eccedenze d'imposta.

Ciò significa, **per il contribuente**, che **l'apposizione del visto** di conformità sulla propria dichiarazione **genera**, a parere dell'Agenzia, **un affidamento circa la definitività del rapporto tributario**. In tal senso, la **definitività per il contribuente viene "barattata" con la responsabilità del soggetto vistante**, tenuto a rispondere al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione reclamati dall'Agenzia. La responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

A tale baratto, si precisa, non pare possibile rinunciare, posto che ciò *vanificherebbe la ratio dell'intera disposizione che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti*.

Diversamente, non scatta alcuna responsabilità in capo al soggetto che appone il visto (restando dunque obbligato il solo contribuente) in relazione ai dati che non sono oggetto di controlli formali, quali, ad esempio: l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.

Oltre alla esclusione (vera e propria) da responsabilità, il decreto prevede anche una limitazione, che diviene di attualità **qualora ci si avveda di errori** commessi nella dichiarazione

e nei controlli, **entro la data del 10 novembre**. In tal caso ci sono due possibili rimedi:

- il **contribuente collabora** ed accetta che si presenti una dichiarazione integrativa;
- il **contribuente non collabora** ed il soggetto che ha apposto il visto trasmette una comunicazione alle Entrate contenente i dati rettificati.

Ciò permette al vistante di rispondere della **sola sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo**, a condizione che la medesima sia versata entro il medesimo termine del 10 novembre. Imposta ed interessi verranno richiesti direttamente al contribuente.

Per questo incremento di responsabilità a carico di CAF e professionisti, si prevede l'**adeguamento del massimale della polizza assicurativa (sino a 3 milioni di euro) e l'estensione della garanzia allo Stato o al diverso ente impositore** al fine di salvaguardare il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'attività di assistenza fiscale, in considerazione del maggiore rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate. Sulla **decorrenza** di tale nuovo massimale (che dovrebbe interessare ogni visto di conformità) si dovrebbe restare ancorati alla data del **13.12.2014**, momento di entrata in vigore del Decreto semplificazioni, anche se è stato correttamente osservato che si potrebbe applicare il differimento di 60 giorni da Statuto del contribuente.

Tutto chiaro, dunque?

Direi proprio di no; **come è possibile “evitare” la dichiarazione precompilata?** Per chi vuole restare “fedele” alla vecchia dichiarazione, c’è la possibilità di sfuggire alle nuove responsabilità?

Sono aspetti di primaria importanza che richiedono un chiarimento a breve

RISCOSSIONE

Nuovi ravvedimenti, “incroci” da gestire

di Maurizio Tozzi

Le nuove riduzioni delle sanzioni previste in materia di ravvedimento operoso, unitamente alla normativa transitoria prevista per la definizione degli atti e alla possibilità di utilizzare i chiarimenti del passato, in primis il ravvedimento frazionato, pongono il contribuente innanzi ad una serie di

alternative utili

per rimediare agli errori commessi, che devono essere sapientemente gestite per massimizzare i benefici fiscali. La novità principale risiede soprattutto nel poter correggere i propri comportamenti

fino all'esaurirsi dell'azione di accertamento: da tale punto di vista, se è vero che le scadenze ordinarie solo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di avvenuta dichiarazione ovvero del quinto anno in caso di dichiarazione omessa, nulla vieta che il contribuente possa fare riferimento anche al potenziale

raddoppio di detti termini, sia per problematiche penali che di detenzione dei capitali in paesi *black list* e, dunque, terminare i ravvedimenti addirittura entro 8 o 10 anni dall'errore commesso.

Ciò posto, le prime particolarità si rinvengono nell'incrocio tra varie graduazioni dei ravvedimenti e l'ipotetico utilizzo della Risoluzione n. 67/E/2011 circa il c.d. ravvedimento frazionato. A ben vedere, il grosso dei ravvedimenti dovrebbe concentrarsi tra:

- Ravvedimento entro l'anno successivo con riduzione nella misura di 1/8;
- Ravvedimento entro due anni, con riduzione nella misura di 1/7;
- Ravvedimento c.d. lungo, ossia entro il termine dell'accertamento, con riduzione nella misura di 1/6.

Il ricorso al

ravvedimento frazionato è senza dubbio concesso. Atteso che nella citata

Risoluzione n.67/E/2011 è precisato che in caso di pagamento di una sola parte del quantum dovuto, ma con corretta determinazione degli interessi e delle sanzioni, gli importi si ritengono correttamente ravveduti, ecco che oggi al contribuente si offre l'opportunità, in sostanza, di dilazionare ulteriormente detti pagamenti, dovendo semplicemente stare **attenti al diverso ammontare di riduzione della sanzione.** Ad esempio, nel voler ravvedere il

pagamento del saldo delle imposte riferite al 2014, da effettuarsi nel 2015, in caso di ravvedimento frazionato fino a settembre 2016 si procederà al calcolo della sanzione dovuta nella misura di 1/8, ma se eventuali importi dovessero risultare ancora non pagati al termine del prossimo settembre 2016, fermo restando l'eventuale impedimento derivante dalla ricezione dell'avviso bonario, sarà possibile procedere al ravvedimento residuale ma con riduzione della sanzione nella misura di 1/7. Inoltre, decorso anche il termine del 30.09.2017, le ulteriori frazioni da ravvedere richiederanno il pagamento della sanzione nella misura di 1/6.

Ad ogni buon conto, a tranquillizzare il contribuente rispetto a tali conteggi, provvede la **Circolare n. 27/E/2013**, secondo cui il ravvedimento è riconosciuto a condizione che **sia evidente la volontà** in tale direzione: di fatto, è necessario che sia riportato il codice di versamento delle sanzioni e se anche il calcolo delle stesse non dovesse essere corretto, in sede di controllo si richiederà esclusivamente il versamento degli importi necessari al perfezionamento del ravvedimento operato.

L'altra particolarità che emerge dal nuovo assetto normativo riguarda la presenza di un PVC. Nel passato, come noto, da un lato il PVC bloccava la possibilità di ravvedersi e, dall'altro, era concessa solo la definizione dello stesso con una riduzione delle sanzioni nella misura di 1/6, accettando però in misura integrale le contestazioni ivi contenute. Per il futuro, lo scenario cambia totalmente. In primo luogo deve evidenziarsi come il contribuente possa idoneamente **valutare quali contestazioni sono, a suo avviso, insindacabili e dunque da ravvedere** fruendo delle riduzioni delle sanzioni, **mantenendo** in piedi, invece, **nell'ottica di un eventuale futuro contenzioso, solo quelle che ritiene ingiuste**. Ad esempio, in caso di contestazioni per maggiori ricavi e costi indeductibili, laddove in riferimento al recupero dei componenti negativi riscontri la correttezza dell'operato dei verificatori, il contribuente avrà la facoltà di ravvedere con le sanzioni ridotte solo la contestazione afferente i costi non deducibili.

La **riduzione delle sanzioni** sarà poi **graduale**. Quelle “**ordinarie**” attualmente previste (nella stragrande maggioranza dei casi dovrebbe trattarsi della riduzione nella misura di 1/6, posto che solitamente la verifica interviene ad oltre 2 anni dal termine di presentazione di dichiarazione del periodo d'imposta sottoposto a controllo), sono utilizzabili **fino ad avvenuta consegna del PVC**: pertanto il contribuente potrebbe decidere di “prevenire” qualche eventuale contestazione, contenendo anche le sanzioni relative. Dopo di che si transita alla **sanzione ridotta nella misura di 1/5**, utilizzabile **fino a che non verrà emanato l'avviso di accertamento**, che come è noto sarà poi di impedimento al ravvedimento operoso.

Il tutto non dovendo dimenticare il caso particolare del PVC notificato **nel corso del 2015**. Se infatti da un lato le **nuove riduzioni del ravvedimento sono da subito utilizzabili**, dall'altro deve rammentarsi che per detti **PVC resta in piedi la possibilità di definizione nella misura di 1/6, previa accettazione integrale** del relativo contenuto. Al che, pur ritenendo necessario un chiarimento di prassi per coordinare le diverse fattispecie, sembra delineabile il seguente scenario:

- in presenza di un PVC, fino alla consegna dello stesso il contribuente anzitutto può ravvedere secondo le nuove disposizioni, avendo piena scelta in ordine ai componenti che intende sanare;
- **una volta ricevuto il PVC**, dovrebbe avere **la facoltà di definire lo stesso integralmente**, pagando le sanzioni ridotte nella misura di 1/6, **oppure optare per il ravvedimento** conservando la facoltà di **decidere cosa ravvedere** rispetto ai rilievi mossi, in questo caso ottenendo la riduzione della sanzione nella misura di 1/5.

Per approfondire le problematiche della Legge di Stabilità ti raccomandiamo questo convegno di aggiornamento:

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili fino al 31 dicembre 2015

di Luca Mambrin

Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato al 31.12.2015 la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i fornì).

Recentemente poi l'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" con le novità introdotte dalla Legge di stabilità e con i "quesiti più frequenti" nei quali, tra gli altri, vengono sostanzialmente confermati anche gli orientamenti di prassi enunciati dalla stessa Agenzia nelle Circolari n. 29/E/2013 e n. 11/E/2014.

Le principali caratteristiche dell'agevolaione sono:

- le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;
- l'agevolaione spetta per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015;
- la detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000;
- la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Il presupposto fondamentale per poter usufruire dell'agevolaione in questione è l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali; le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26.06. 2012.

Nel caso di interventi su

parti comuni condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota,
solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

L'Agenzia delle entrate, nella C.M. n. 29/E/2013 ha inoltre precisato che gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio residenziale**;
- di **manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia** di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile** danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che **provvedano entro sei mesi dal termine** dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Per usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è inoltre necessario che:

- che la **data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese**;
- aver sostenuto le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **dal 26.06.2012**; non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione, purché siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i detti beni sono destinati.

Per quanto riguarda i **beni agevolabili** la detrazione spetta per l'acquisto di:

- **mobili nuovi** (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E' escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+** (A per i forni),

per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L'importo

massimo della spesa agevolabile ammonta **ad euro 10.000** (indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione), mentre la detrazione spettante, nella misura del 50%, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

In merito alle modalità di sostenimento della spesa l'Agenzia delle entrate ha precisato che per usufruire della detrazione del 50% per tali tipologie di spese i pagamenti devono essere effettuati mediante

bonifico bancario e postale nei quali dovranno essere indicati:

- la **causale del versamento**;
- il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione;
- il **numero di partita Iva** ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

E' consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante

carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Nelle

risposte ai quesiti più frequenti posti alla fine della guida viene confermato che:

- gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico **non consentono** di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
- è **possibile usufruire** della detrazione anche nel caso in cui vengano **acquistati mobili all'estero** fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e si eseguono i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia;
- è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat); quando si effettua il pagamento con **bonifico bancario** troverà applicazione l'art. 25 del D.L. n. 78/2010, che prevede l'obbligo per banche o Poste Spa di applicare una ritenuta che, **dal 01.01.2015 è stata elevata all'8%** (4% fino al 31.12.2014);
- tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la

detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali** rispetto all'abitazione principale;

- nel caso in cui il **pagamento venga effettuato con carta di credito** e venga rilasciato uno scontrino che non **riporta il codice fiscale dell'acquirente**, è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora);
- non è previsto un lasso temporale dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici: la data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è **il 31.12.2015**.

Per approfondire le problematiche delle detrazioni per ristrutturazioni ed efficienza energetica ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

BILANCIO

Assirevi pubblica le liste di controllo per le note ai bilanci las

di Fabio Landuzzi

Nel

Quaderno n. 12 di Novembre 2014 la Commissione tecnica di

Assirevi ha pubblicato le “

Liste

di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali”.

Il quadro normativo e regolamentare del bilancio d'esercizio, osserva Assirevi, richiede un costante impegno di

aggiornamento e di apprendimento; esso è costituito dalle norme di legge, integrate dai principi contabili italiani e, per le imprese che hanno esercitato l'opzione per la redazione del **bilancio secondo i principi contabili internazionali**, dai principi las / Ifrs. In questo contesto, senza dubbio caratterizzato da una complessità crescente, anche i soggetti che hanno incarichi di

revisione legale dei conti hanno l'esigenza di un continuo aggiornamento riguardo alle tecniche contabili ed alla applicazione dei principi contabili di riferimento.

Fra le fattispecie più delicate si colloca senza dubbio la

completezza e la

qualità delle

informazioni integrative da riportare nelle note al bilancio. A questo proposito, con la pubblicazione del Quaderno n. 12, Assirevi intende aggiornare lo stato dell'arte con riferimento ai bilanci las / Ifrs e fornire al revisore contabile delle

liste esemplificative di controllo – le quali sono rese disponibili sul sito internet

www.assirevi.it in formato word – che fungono sia da linee guida per un sistematico riepilogo ed aggiornamento del quadro normativo e regolamentare, e sia come

check list di supporto nell'attività del revisore.

Il Quaderno n. 12 presenta le liste di controllo relative a:

- **Informazioni integrative** da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i **principi contabili internazionali omologati** dall'Unione Europea;
- **Informazioni integrative** da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali omologati dall'Unione Europea, in quanto **informazione aggiuntiva** in accordo a norme di legge, delibere e comunicazioni Consob o di altre

autorità.

Naturalmente, le liste di controllo in oggetto rappresentano solo un supporto da utilizzare da parte del revisore nello svolgimento della propria attività e necessitano di essere personalizzate ed

adeguate a ciascuna specifica situazione in cui le stesse vengono utilizzate in concreto, per quanto concerne la loro forma, il contenuto e l'ampiezza. A questo riguardo, le liste di controllo riportano anche le

informazioni integrative che sarebbero

suggerite dagli las / Ifrs, nonché vi sono aggiunti alcuni

brevi commenti per sintetizzare in ciascun campo le indicazioni tratte dalle guide las / Ifrs, al fine di facilitare l'interpretazione di alcuni passaggi.

Di particolare interesse è anche il fatto che il Quaderno n. 12 riporta lo stato dell'arte dell'ambito di applicazione dei Principi contabili las / Ifrs; vengono infatti evidenziati:

1. Nell'**Allegato 1** del Quaderno, le informazioni integrative previste dai principi contabili internazionali e dalle relative interpretazioni (Sic / Ifric) in relazione ai **principi obbligatoriamente applicabili ai bilanci degli esercizi iniziati dal 01.01.2014**;
2. Nell'**Allegato 2 – Parte A** del Quaderno, le informazioni integrative previste dai **documenti** che, già **omologati dalla UE**, hanno tuttavia una **data di entrata in vigore successiva al 01.01.2014** e la cui applicazione è solo consentita.
3. Nell'**Allegato 2 – Parte B** del Quaderno, l'elenco dei **documenti emessi** dallo lasb, ma per i quali al 31.10.2014 **non è stato ancora concluso il processo di omologazione** nell'Unione Europea. A tale riguardo, viene segnalato che è comunque necessario dare indicazione in bilancio dell'esistenza di documenti in attesa di omologazione da parte dell'Unione Europea, così da fornire, se sono conosciute o ragionevolmente stimabili, le informazioni relative ai loro possibili impatti in fase di prima applicazione. Inoltre, se tali documenti fossero utili a risolvere **dubbi interpretativi** riguardo ai principi contabili in vigore, ne **è comunque consigliata l'applicazione**, seppure senza menzione in bilancio.

Per approfondire le problematiche dei principi di redazione del bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

CRISI D'IMPRESA

Prenotazione degli istituti negoziali e concordato in bianco

di Fabio Battaglia

Il tema della **domanda di concordato “in bianco”** ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., o per meglio dire, della domanda prenotativa di concordato o di concordato con riserva, ha sollevato un vasto dibattito, più per l'uso e l'abuso che di questo strumento è stato fatto, che per la sua rilevante portata al fine di favorire, in particolare, i concordati in continuità.

In effetti la norma è stata introdotta con il D.L. n. 83/2012, assieme a tutto un complesso di altre modifiche, che delineano un disegno volto a favorire il concordato in continuità.

In sintesi l'intervento si è sostanziato nell'introduzione di una norma che precisa quando deve applicarsi la disciplina specifica per il concordato in continuità, corredandola di una serie di norme volte a regolare i finanziamenti erogati in collegamento al concordato, consentire di gestire i contratti in essere funzionalmente al piano di ristrutturazione che accompagna la domanda, introducendo il meccanismo dell'*automatic stay*, secondo il modello del *chapter 11* delle Legge Fallimentare federale statunitense.

Per quanto solo le norme contenute nell'art.186-bis L.F. e quella relativa ai “fornitori strategici” contenuta nell'art.182-*quinquies*, comma 4, L.F. siano dettate specificamente nel caso di continuità aziendale, mentre le altre hanno una portata generale, emerge con chiarezza una **logica complessiva** che, fermo restando il principio del “miglior soddisfacimento dei creditori”, cerca di favorire il più possibile la **continuità dell'impresa in dissesto** che ricorre al concordato.

L'utilità che con la domanda prenotativa si mira a realizzare è soprattutto quella di poter godere, per il periodo che va dalla presentazione del ricorso alla scadenza del termine concesso dal Tribunale, di una protezione contro le aggressioni esecutive dei creditori, le azioni cautelari e l'iscrizione unilaterale di diritti di prelazione (art. 168 L.F.) pur in assenza della proposta e del piano. La protezione decorre dalla iscrizione nel Registro delle Imprese.

Come noto la prima applicazione di tale norma è stata caratterizzata da **fenomeni opportunistici** volti unicamente a guadagnare tempo, che hanno suscitato un acceso dibattito sull'abuso dello strumento stesso. Per questo motivo sono stati apportati **correttivi** all'art. 161 per disciplinare con maggior rigore l'*automatic stay*. Le modifiche sono state introdotte con l'art. 82 del D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito nella L. n. 98/2013) ed in particolare:

- l'obbligo di fornire l'**elenco nominativo dei creditori** con l'indicazione dei rispettivi crediti;

- la **possibilità di nominare il Commissario già nella fase prenotativa** con poteri di vigilanza e possibilità di attivare il procedimento di cui all'art. 173, di rilasciare parere in ordine alle istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione;
- **poteri più incisivi di intervento del Tribunale** che, nel caso in cui l'attività compiuta dal debitore si riveli manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, può, anche d'ufficio e sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbreviare il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. E' stata peraltro prevista la possibilità che il Tribunale possa in ogni momento sentire i creditori.

Non vi è dubbio che il ricorso possa essere predisposto in forme assolutamente semplificate, ma **va attentamente sopesata l'utilità di accrescere il corredo informativo della domanda in ragione di quanto si intende accedere alle varie possibilità che la Legge concede al debitore in questa fase.**

Nella fase interlocutoria che precede la presentazione del piano e della proposta si decide il futuro dell'impresa e i poteri rimessi al giudice in questa fase non saranno affatto ininfluenti. Bisogna infatti ricordare che in questa fase al Tribunale è rimesso il potere autorizzativo in ordine:

- al compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- a contrarre finanziamenti;
- allo scioglimento dei rapporti pendenti.

Al giudice peraltro è rimessa la concessione del termine per il deposito del piano e della proposta.

Con riferimento alla richiesta di **autorizzazione per un atto di straordinaria amministrazione** è evidente che la richiesta necessita delle **informazioni per consentire al giudice di valutare** se l'atto richiesto è caratterizzato effettivamente da straordinarietà.

In tal caso l'autorizzazione attribuisce un intangibile carattere di **prededuzione**. Con riferimento agli atti di **ordinaria amministrazione** è necessario, ai fini della prededuzione, che essi **siano legalmente compiuti**. Tale nozione appare riferirsi a più aspetti. In primo luogo non può trattarsi di atti che avrebbero dovuto essere soggetti ad autorizzazione, in secondo luogo deve trattarsi di atti **coerenti con il piano** e la proposta e ancora certamente non devono essere compiuti proprio allo scopo di creare un regime di preferenza. Si capisce l'importanza di questa autorizzazione alla luce della circostanza che la prededuzione spetta nel caso di successiva mancata ammissione.

Anche quando si considera la richiesta di autorizzazione allo **scioglimento di un rapporto in corso** si capisce come la decisione del Tribunale necessita della **esplicitazione dei motivi e degli effetti** che la prosecuzione del contratto avrebbe sul piano di concordato, oltre al **costo**

dell'indennizzo. L'incidenza sulla fattibilità del piano di questa decisione rende evidente come il richiedente non può sottrarsi dal delineare anche un po' più che sommariamente le linee guida del redigendo piano.

Si segnala che a fronte della prevalente giurisprudenza esistono voci in dottrina contrarie alla applicazione di tale fattispecie al "concordato in bianco".

Appare ancora più evidente nei casi previsti dall'art. 182-*quinquies* (richiesta di **autorizzazione a contrarre finanziamenti e al pagamento di crediti anteriori**), anche alla luce del fatto che in entrambe le fattispecie è necessaria l'attestazione in ordine alla clausola del miglior soddisfacimento dei creditori. La necessità della presentazione di un piano che in qualche modo dovrà essere preattestato dal professionista, appare evidente, poiché **la fattibilità del piano è a monte della condizione del miglior soddisfacimento dei creditori.**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Windows 10, le ultime novità da Microsoft

di TeamSystem.com

Giovedì 21 gennaio, alle 18 ora italiana, Microsoft ha tenuto la **Windows 10 Consumer Preview**, una conferenza in diretta mondiale per presentare tutte le novità del nuovo sistema operativo che dovrebbe far dimenticare definitivamente le aspre critiche mosse al suo predecessore: Windows 8.

Ecco cosa è stato annunciato.

Windows 10 sarà gratis

È forse l'aspetto che più di tutti ha attirato l'attenzione del pubblico. Windows 10 sarà gratuito per chi effettuerà l'aggiornamento da **Windows 7** e da **Windows 8.1**. La scelta è strategica. Non è mirata ad attirare utilizzatori di altri sistemi operativi, ma punta a mettere in atto una grande migrazione fra gli utenti Windows che finora sono rimasti ancorati al solidissimo Windows 7 e fra quelli che adesso si sentiranno "rimborsati" dopo aver acquistato Windows 8. Ci sarà un anno di tempo per fare l'aggiornamento, dopodiché Windows 10 sarà a pagamento. O almeno, dovrebbe, perché a riguardo non si hanno ancora notizie ufficiali.

Comandi vocali con Cortana

Il sistema di riconoscimento vocale che prende il nome di **Cortana**, sarà lo strumento che permetterà di utilizzare il computer dettando a voce quello che c'è da fare. Cortana è capace di imparare dalle nostre preferenze perfezionandosi con il tempo e diventando sempre più efficiente. Il sistema è in grado di prendere appuntamenti e avviare applicazioni. Funzionerà inoltre con tutti i dispositivi che monteranno Windows 10, quindi PC, convertibili e smartphone.

Navigazione innovativa

Il browser di Windows è da sempre **Internet Explorer**, ma con Windows 10, Microsoft ha deciso di rivoluzionare completamente l'esperienza di ricerca sul Web grazie a **Spartan**, un browser di nuova generazione. Permette, per esempio, di prendere appunti con il pennino o la tastiera

direttamente sulla pagina Web e condividere tutto con amici e contatti. Spartan utilizzerà pienamente le funzionalità di Cortana, in modo da rendere ancora più veloce la navigazione e spostarsi fra le pagine, scrivere e inviare link direttamente a voce.

L'ufficio in App

Grosse novità anche per chi utilizza quotidianamente gli strumenti di Office. Le **Universal App** di **Office** ottimizzate per i comandi tattili comprendono **Word**, **Excel**, **Powerpoint**, **Onenote** e **Outlook** e funzioneranno sia su tablet, sia su smartphone. Fra tutti, probabilmente il programma più ostico da utilizzare con comandi tattili è Excel per via della precisione necessaria nella realizzazione di tabelle e fogli di calcolo. Per questo motivo l'app è stata completamente riprogettata da zero e ora sarà molto più semplice utilizzarla in mobilità.

Tutto collegato

Uno degli scopi principali dell'universo Windows 10 è la possibilità di unire qualunque piattaforma prodotta da Microsoft e le nuove Universal App per Windows 10 servono proprio a questo. In pratica sarà possibile creare un flusso continuo di lavoro, un **Continuum**, che ci permette di modificare un documento sul computer, chiudere e riprendere su smartphone e poi su tablet, senza interruzione. Gran parte di questo è già fattibile adesso, ma da Microsoft assicurano che ora tutto sarà molto più fluido e intuitivo. Questo vale per mappe, contatti, messaggistica, posta, calendario, ma anche musica, video e foto.

Il Surface gigante per aziende

Oltre alle innovazioni del nuovo sistema operativo, Microsoft ha presentato anche un nuovo dispositivo. Si tratta del **Microsoft Surface Hub**, ha uno schermo full HD da 55 pollici o Ultra HD 4K da 84 pollici. Questo computer gigante è pensato per riunioni aziendali e presentazioni. Lo schermo completamente touch e la possibilità di sfruttare versioni personalizzate di **Skype** e **One Note** lo rendono perfetto anche per videoconferenze. Potrà essere installato a parete o montato sopra un supporto con rotelle che si potrà spostare facilmente da una stanza all'altra. Al momento non sappiamo quali componenti monta al suo interno, ma si tratta comunque di un dispositivo strettamente professionale e con la massima attenzione alla sicurezza dei dati che circoleranno fra i suoi circuiti.